266.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	6449	Documenti ministeriali (Trasmissione)	6450
(Haseginarione a continuous)	0.112	Mozione, risoluzioni e interrogazioni (An-	
Disegno di legge (Annunzio)	6449	nunzio)	6451
Disegno di legge di conversione S. 1501 (Approvato dal Senato) n. 3225:		Missioni valevoli nella seduta del 28 ottobre 1993	6449
(Articolo unico)	6431	Nomine ministeriali (Comunicazione)	6451
(Modificazioni apportate in sede di con- versione)	6432	Progetto di legge S. 408-867-1088-1028-1261	0131
(Articoli del relativo decreto-legge)	6434	(Approvato dal Senato) n. 2967 (Questioni	
(Emendamenti)	6435	pregiudiziali di costituzionalità)	6443
(Ordini del giorno)	6436	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione n. 3113:		(Annunzio)	6449
(Articolo unico)	6439	(Approvazione in Commissione)	6449
(Articoli del relativo decreto-legge)	6440	Richieste ministeriali di parere parlamen-	4450
(Ordine del giorno)	6441	tare	6450

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1501. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 332, RECANTE DISPOSIZIONI UR-GENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE (APPROVATO DAL SENATO) (3225)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 332

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta dimensione e gravità possono essere utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994 di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e disponibili sul capitolo 7302, per la parte non concernente l'accensione di mutui, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente »;

al comma 2, le parole: « aree protette, con particolare riguardo al » sono sostituite dalle altre : « zone boschive, con priorità per quelle comprese nelle aree protette. Le suddette misure riguarderanno anche il »; dopo le parole: « potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono inserite le seguenti: « e di quelli relativi all'avvistamento degli incendi »;

al comma 3, sono soppresse le parole: « adottate anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. »;

al comma 5, sono soppresse le parole: «, anche nel conto residui ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. 1. All'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco è vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo.

È fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla regione ed al Ministero dell'am-

biente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullità dell'atto, il suddetto vincolo" ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

- 1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta estensione e gravità è destinata la somma di lire 30 miliardi autorizzata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
- 2. La somma di cui al comma 1 è utilizzata per specifiche misure di salvaguardia e di protezione ambientale delle aree protette, con particolare riguardo al potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo un piano predisposto dal Ministro dell'ambiente.
- 3. Per l'attuazione del piano e delle relative procedure di spesa, adottate anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il Ministro dell'ambiente si avvale anche delle strutture e degli uffici delle altre amministrazioni interessate.
- 4. Con appositi provvedimenti saranno successivamente regolamentati l'affidamento e la gestione, da parte del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle opere e dei beni acquisiti in forza del presente decreto.
- 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto residui.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTI-COLI I ED 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Al comma 1, dopo la parola: utilizzati inserire le seguenti: 300 miliardi di lire a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1993, nonché.

1. 1.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 1, dopo la parola: utilizzati inserire le seguenti: 300 miliardi di lire a valere, rispettivamente quanto a lire 100 miliardi e a lire 200 miliardi, sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 4521 e 7733 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, nonché.

1. 2.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 1, dopo la parola: utilizzati inserire le seguenti: 300 miliardi di lire a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, nonché.

1. 3.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: e di quelli relativi fino alla fine del comma con le seguenti: Le regioni, d'intesa con province e comuni, su base di criteri definiti dal Ministro dell'ambiente, realizzano un sistema di avvistamento degli incendi mediante la istituzione di centri operativi locali e di punti di osservazione dotati di sistemi elettronici per il monitoraggio del territorio e l'avvistamento dei focolai. Il progetto è attuato anche riconvertendo a questa attività le industrie produttrici a fini militari delle tecnologie dei sensori e di quelle di elaborazione dei segnali e delle immagini.

1. 4.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

ART. 1-bis.

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: per almeno dieci anni.

1-bis. 1.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I piani individuano le norme di piano regolatore e di regolamento edilizio utili per la protezione e la conservazione del patrimonio boschivo. Tali vincoli devono essere esplicitamente menzionati negli atti e nelle concessioni rilasciati dai comuni, pena la nullità dei medesimi ».

1-bis. 2.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera.

visto il ripetersi di incendi che, praticamente con cadenza annuale, devastano ingenti porzioni del territorio boschivo nazionale.

considerato che i soprassuoli boscati percorsi dagli incendi esistono norme che eliminano la possibilità di edificare o di variare le destinazioni d'uso dei terreni, ma non esistono precisi indirizzi circa il ripristino del patrimonio boschivo dei soprassuoli stessi

impegna il Governo

ad emanare rapidamente direttive che prevedano l'esclusione di ogni tipo di riforestazione e rimboschimento nelle aree colpite dal fuoco.

(9/3225/1).

Enrico Testa, Calzolaio, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Cioni.

La Camera

impegna il Governo

- 1) ad attivare iniziative che consentano un aggiornamento della legge 1º marzo 1975, n. 47, in particolare per quanto concerne il diretto coinvolgimento del Ministero dell'ambiente e del Ministro per gli affari regionali nelle competenze di prevenzione degli incendi;
- 2) ad assumere le opportune iniziative per integrare il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 47 del 1975 al fine di attribuire al Ministero dell'ambiente la competenza surrogatoria della regione inadempiente, con la relativa variazione del bilancio regionale in favore del bilancio del Ministero dell'ambiente:
- 3) a sopprimere l'articolo 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, relativo alle concessioni di deroga per attività soggette al controllo di prevenzioni antincendi.

(9/3225/2)

Ramon Mantovani.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 SET-TEMBRE 1993, N. 358, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO DAL-L'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352, PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI LE CATEGO-RIE DI DOCUMENTI DA SOTTRARRE ALL'ACCESSO, NONCHÉ DI TERMINI PREVI-STI DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29 (3113)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

- 1. È convertito in legge il decretolegge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è differito di sei mesi.

ARTICOLO 2.

- 1. I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono differiti al 31 dicembre 1993.
- 2. Il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogato al 31 dicembre 1994.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

di fronte alla presentazione del decreto-legge n. 358 del 14 settembre 1993, che reitera il precedente decreto-legge n. 227 del 15 luglio 1993, nel quale è differito il termine già fissato per l'emanazione dei regolamenti destinati a disciplinare l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini. Preso atto della mancanza di un preciso impegno del Governo ad una rapida emanazione dei regolamenti, e nella direzione del superamento delle resistenze delle singole amministrazioni, ove vi fossero. Al fine di evitare che un importante principio di accesso alla informazione amministrativa resti inutilizzato,

impegna il Governo

ad una rapida conclusione dell'iter di emanazione dei regolamenti in questione. (9/3113/1).

Vigneri, Boato, Novelli.

PROGETTI DI LEGGE: S. 408-867-1088-1028-1261 — SENATORI BORRONI ED ALTRI; COPPI; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; COVIELLO ED ALTRI; GIBERTONI E OTTAVIANI — RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (APPROVATO DAL SENATO) (2967);

PATUELLI — RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (863);

FELISSARI ED ALTRI — ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE (1030);

FERRI ED ALTRI — RIFORMA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (1876);

TASSI — RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE DELLO STATO IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE (2736);

CAVERI — ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE (2923);

ANGHINONI ED ALTRI — RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE ED ISTITUZIONE DEL DI-PARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGROALIMENTARI E FORESTALI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (2971);

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

considerato il risultato del referendum ordinario abrogativo che ha espresso inequivocabilmente la più larga volontà popolare sulla soppressione del dicastero dell'agricoltura;

considerato il principio e le norme costituzionali concernenti la materia dell'agricoltura, che è trasferita alle regioni di diritto comune in forza dell'articolo 117 della Costituzione:

considerata la disposizione costituzionale sull'ordinamento del Governo che presuppone razionalità ed organicità nella organizzazione dei ministeri, anche in riferimento alla disciplina costituzionale della pubblica amministrazione;

VALUTA

il progetto di legge contenente norme sul « Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali » tale da violare gli articoli 75, 95, 97 e 117 della Costituzione e pertanto delibera di non procedere alla discussione del predetto progetto di legge.

Labriola.

La Camera,

considerato che il disegno di legge A.C. n. 2967 è in contrasto con gli articoli 1, 5, 75, 117, 118 e 119 della Costituzione per i seguenti motivi:

a) la eventuale approvazione del disegno di legge in questione costituisce manifesta violazione della sovranità popolare garantita dall'articolo 1 della Costituzione e manifestatasi nel voto referendario del 18 aprile 1993, il cui esercizio è riconosciuto dall'articolo 75. Una legge, quindi, che si ponesse in eventuale contrasto con le decisioni assunte per volontà popolare, oltre che ledere specifici articoli della Costituzione, contrasterebbe con uno dei principi generali e dei valori fondamentali che caratterizzano l'assetto istituzionale dello Stato: « La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione » (articolo 1, comma 2, della Costituzione);

b) la violazione dell'articolo 75 e dell'articolo 1 della Costituzione, in forma di elusione della volontà referendaria, si traduce poi in una lesione dell'autonomia regionale garantita dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. Essa infatti si sostanzia nella conferma di un disegno legislativo, smentito dal corpo elettorale, di accentramento di poteri e di risorse in capo allo Stato e di corrispondente compressione dei poteri e delle risorse riconosciute alle regioni, in contrasto altresì con le norme costituzionali concernenti le attribuzioni delle regioni medesime;

c) si aggiunga che il principio imprescindibile del nostro ordinamento costituzionale è quello in base al quale le autonomie regionali non hanno rilievo solo per l'organizzazione amministrativa, ma incidono in profondità sulla struttura interiore dello Stato. Difatti l'articolo 5 della Costituzione, che « riconosce e pro-

muove le autonomie locali », ha assunto il carattere di norma guida nella lettura di tutta la Costituzione, poiché l'autonomia sarebbe espressione di un modo di essere della Repubblica. La creazione quindi di una struttura burocratica complessa quale un ministero sarebbe in assoluto contrasto con l'impianto a carattere regionalistico previsto dalla Costitu-

zione all'articolo 5, quale norma « fondamentale », e specificato negli articoli 117 e seguenti;

DELIBERA

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2967.

Conca.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 ottobre 1993.

Artioli, Bonino, Caccia, Caldoro, Giorgio Carta, Carlo Casini, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Fincato, Forlani, Luigi Grillo, Maceratini, Malvestio, Matteoli, Matulli, Mazzuconi, Patria, Pisicchio, Sacconi, Savino, Silvestri.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 ottobre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GHEZZI ed altri: « Norme in tema di comando temporaneo di manodopera da parte di imprese costituite in forma cooperativa, a ciò autorizzate, e di tutela dei lavoratori » (3285);

POLI BORTONE ed altri: « Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, in materia di attività degli avvocati e procuratori della RAI » (3286);

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 27 ottobre 1993 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro delle finanze:

« Modifiche alla legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali | CEE della Commissione, del 1º settembre

di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina » (3284).

Sarà stampato e distribuito.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di oggi la X Commissione permanente (Attività produttive), in sede legislativa, ha approvato il seguente progetto di legge:

S. 1094. - Senatori PAIRE ed altri: « Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile » (3141) (approvato dalla X Commissione permanente del Senato) con modificazioni (3141).

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle Gazzette Ufficiali delle Comunità europee n. L258 e C278 del 16 ottobre 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

COM(93) 439 — Proposta di settima direttiva del Consiglio concernente le disposizioni relative all'ora legale;

alla VIII Commissione (Ambiente):

Direttiva 93/72/CEE — Direttiva 93/72/

1993, recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

alla X Commissione (Attività produttive):

Direttiva 93/72/CEE — Direttiva 93/72/CEE della Commissione, del 1º settembre 1993, recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

alla XII Commissione (Affari sociali)

Direttiva 93/72/CEE — Direttiva 93/72/CEE della Commissione, del 1º settembre 1993, recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 25 ottobre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 25 agosto 1991, n. 282, la relazione del direttore della Direzione centrale della sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) dell'ENEA – prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 85 – sull'attività svolta dalla direzione stessa nell'anno 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 25 ottobre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 13 luglio 1993, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e norme successive) nonché l'approvazione di piani aziendali comportanti l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria (articolo 1 della legge n. 223 del 1991) e reiezione.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti e – d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica – sarà altresì trasmessa alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, non appena sarà costituita.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'ambiente ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del professor Carlo Alberto GRAZIANI a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, del professor Enzo VALBONESI a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi e del professor Cesare LASEN a presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Tali richieste, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono

deferite alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro dell'ambiente, a termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha altresì dato comunicazione delle nomine dei componenti dei consigli direttivi dei predetti enti.

Tale comunicazione è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro delle finanze ha trasmesso, a norma dell'articolo 4, comma 8, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, copia dello schema di decreto legislativo concernente: « Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di versamento dell'imposta comunale sugli immobili ».

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze). Tale parere dovrà essere epresso il 12 novembre 1993.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente ha dato comunicazione delle nomine del professor Carlo Alberto GRAZIANI a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e dei componenti del consiglio direttivo del predetto Ente; del professor Enzo VALBONESI a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi e dei componenti del consiglio direttivo del predetto ente; del professor Cesare LASEN a presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e dei componenti del consiglio di amministrazione del predetto ente.

Tali comunicazioni sono deferite alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ente irriguo Umbro-Toscano con sede in Arezzo.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Annunzio di una mozione, risoluzioni ed interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni ed interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.